



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98
Indirizzo Internet: www.lnd.it
e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 88 C.D.T. 7 DEL 24 SETTEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che l'indirizzo di posta elettronica della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@postalnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Sandro Geraci e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Marcello Traina, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 24 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n° 2/A

A.S.D. CITTA' DI CARINI (PA), avverso squalifica per quattro gare calciatore Bologna Salvatore e squalifica allenatore Guarneri Roberto fino al 30/11/2013 - Gara Promozione girone A Città di Carini / Delfini V.M del 15/09/2013 - C.U. N° 79 del 18/09/2013.

Con appello ritualmente proposto la A.S.D. Città di Carini, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riduzione delle squalifiche assunte in primo grado dal Giudice Sportivo Territoriale a carico dei sopra indicati tesserati, ritenendole eccessive.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

Il rapporto del direttore di gara, com'è noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S.

In tale rapporto è dato leggere che al 37° del secondo tempo il calciatore Bologna Salvatore insultava e minacciava il direttore di gara, contestando una sua decisione tecnica, facendosi espellere.

Allo stesso modo è dato leggere in referto del comportamento dell'allenatore Guarneri Roberto, che al 40° del primo tempo aveva contestato platealmente una decisione tecnica del direttore di gara, facendosi allontanare e poi, a fine gara, prendeva l'arbitro per la maglia urlandogli contro un'espressione irrispettosa.

Appare pertanto evidente la responsabilità di entrambi i tesserati.

Per quanto attiene alle sanzioni irrogate in prime cure dal Giudice Sportivo Territoriale va osservato che nessuna riduzione può essere adottata in merito alla posizione dell'allenatore Roberto Guarneri, avuto riguardo a quanto in concreto addebitatogli e tenuto conto della grave reiterazione dimostrata a fine gara, molto tempo dopo avere subito l'allontanamento.

Di contro, condivisibili appaiono le considerazioni difensive espresse dall'appellante in favore del calciatore Salvatore Bologna, per cui la relativa sanzione va contenuta come in dispositivo.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del proposto appello, dispone contenersi in tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Salvatore Bologna, confermando nel resto il provvedimento.

Senza addebito di tassa reclamo.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal dott. Roberto Rotolo, componenti, assistiti dal dott. Pietrantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Pietro Consagra, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 24 settembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°21/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D. Alcara

Sig. Manzo Antonino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1472 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.C.D. Alcara (€ 40,00 x 3 calciatori);
l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Manzo Antonino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Di Naso Antonino, La Villetta Maurizio, Sciortino Pietro, tutti tesserati per la società' A.S.C. D. Pol. Palma 2011 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°22/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.D.R. Raccuja

Sig. Palazzolo Nunziato (Presidente all'epoca dei fatti)

N°10 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1473 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire copie dei certificati medici dei calciatori Adornetto Antonio, Adornetto Marco, Cipriano Antonio, Germana Bozza Antonino, Lena Massimo, Pancaldo Francesco, Salpietro Daniele. Nulla è stato opposto a difesa degli altri calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione acquisita in atti emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva di tre dei calciatori deferiti. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Adornetto Antonio, Adornetto Marco, Cipriano Antonio, Germana Bozza Antonino, Lena Massimo, Pancaldo Francesco, Salpietro Daniele e applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.C.D.R. Raccuja (€ 40,00 x 3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Palazzolo Nunziato;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cappadona Antonino, La Mancusa Carmelo Gabriel, Martello Ivan, tutti tesserati per la società' A.C.D.R. Raccuja dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°23/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Circolo ANSPI Don Puglisi

Sig. Ansaloni Luigi (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1474 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della A.S.D. Circolo ANSPI Don Puglisi (€ 40,00 x 4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ansaloni Luigi;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Adamo Massimo, Battaglia Angelo, Marinaro Salvatore, Ribauda Francesco, tutti tesserati per la società A.S.D. Circolo ANSPI Don Puglisi dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°24/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Acquaficara dal 23/07/2013 A.S.D. Barcellona P.G.

Sig. Coppolino Angelo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1475 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate,

avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire copie dei certificati medici dei soli calciatori Marcini Salvatore e Marcini Giuseppe, esimenti degli addebiti a loro carico.

Nulla è stato altresì opposto a difesa degli altri calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone di non doversi procedere nei confronti dei calciatori Marcini Salvatore e Marcini Giuseppe ed applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.S.D. Acquaficara dal 23/07/2013 A.S.D. Barcellona P.G. (€ 40,00 x 3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Coppolino Angelo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Lancia Pasquale, Maio Benito Benedetto, Perdichizzi Fabio, tutti tesserati per la società' A.S.D. Acquaficara all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°25/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Circolo Europa 2000

Sig. Passalacqua Maurizio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°16 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1476 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 640,00 (seicentoquaranta/00) a carico della A.S.D. Circolo Europa 2000 (€ 40,00 x 16 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Passalacqua Maurizio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Armeli Giuseppe, Bonfiglio Maurizio, Bonzi Luca, Butto Danilo, Crisafulli Diego, Gaglio Francesco, Giuffrida Emanuele, Gurgone Giuseppe, Lanzavolpe Umberto, Nassisi Andrea, Passalacqua Eugenio, Piccione Antonio, Pintaudi Fabio, Princiotto Davide, Siragusano Michele, Triolo Francesco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Circolo Europa 2000 all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°26/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Castell'Umberto

Sig. Foti Cuzzola Gino (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1477 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie difensive tuttavia non esimenti degli addebiti contestati.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Città di Castell'Umberto (€ 40,00 x 5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Foti Cuzzola Gino;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bivacqua Mauro, Ciraulo Carlo, Cucco Calogero, Manera Sebastiano, Milone Marcello, tutti tesserati per la società' A.S.D. Città di Castell'Umberto all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°27/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Nuova Azzurra

Sig. Giunta Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1478 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 280,00 (duecentottanta/00) a carico della A.S.D. Nuova Azzurra (€ 40,00 x 7 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Giunta Giovanni;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bellinvia Angelo, Cuce Cristian, Cutugno Santino, Fazio Sebastiano, Giunta Giovanni Sebastiano, Guida Leandro, Marcini Carmelo, tutti tesserati per la società A.S.D. Nuova Azzurra all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°28/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pol. Furnari

Sig. Di Mario Leonardo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°18 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1479 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 720,00 (settecentoventi/00) a carico della A.S.D. Pol. Furnari (€ 40,00 x 18 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Di Mario Leonardo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Abramo Giovanni, Baglione Andrea, Bonanno Antonio, Bonanno Tindaro Alex, Catfamo Antonio Vincenzo, Daliberti Alberto, D'Amico Paolo, D'Anna Francesco, Failla Marco, Foti Matteo, Italiano Antonino, La Spina Salvatore, Leto Enrico Maria, Mendolia Alessandro, Pino Tindaro, Privitera Giuseppe, Sofia Carmelo, Torre Antonino, tutti tesserati per la società A.S.D. Pol. Furnari all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°29/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Pro Tonnarella

Sig. Zumbo Domenico (Presidente all'epoca dei fatti)

N°3 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1480 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma la società A.S.D. Pro Tonnarella ha fatto pervenire memorie difensive con la quale richiede l'applicazione della misura minima sia in termini di sanzione economica che in termini di squalifiche, attribuendo l'irregolarità contestata ad una semplice dimenticanza, senza tuttavia allegare la certificazione mancante (certificati medici) dei calciatori deferiti.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva pertanto che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 120,00 (centoventi/00) a carico della A.S.D. Pro Tonnarella (€ 40,00 x 3 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Zumbo Domenico;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Benenati Federico, Foti Davide, Santangelo Dario Gianfranco, tutti tesserati per la società' A.S.D. Pro Tonnarella all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°30/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro

Sig. Cali Nunzio Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 21/06/2013 prot. 11.1481 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale è intervenuto il presidente della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro il quale ha ammesso la propria responsabilità in relazione agli addebiti contestati, dichiarando tuttavia che i fatti sono certamente da addebitare ad una mera dimenticanza.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 160,00 (centosessanta/00) a carico della A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro (€ 40,00 x 4 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cali Nunzio Salvatore;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fusari Alessandro, Pappalardo Davide, Ragusa Salvatore, Virzi Davide, tutti tesserati per la società' A.S.D. Unione Cesarò San Teodoro all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°33/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.R.D. Città di Naso

Sig. Scarpuzza Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1497 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.C.R.D. Città di Naso (€ 40,00 x 5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Scarpuzza Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cipiti Gaetano, D'Ambrosio Vincenzo, Gugliotta Andrea, Mineo Dario, Pisano Salvuccio, tutti tesserati per la società' A.C.R.D. Città di Naso all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°34/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.C.S. D. Villagrazia di Carini

Sig. Picone Nunzio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°2 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1498 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in

sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 80,00 (ottanta/00) a carico della A.C.S. D. Villagrazia di Carini (€ 40,00 x 2 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Picone Nunzio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cacciatore Alessio, Corrao Emanuele, tutti tesserati per la società A.C.S. D. Villagrazia di Carini all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°35/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.C. Akron Sport Savoca (cessata dal 04/10/2012)

Sig. Ferraro Cosimo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°12 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1499 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S.C. Akron Sport Savoca ha cessate tutte le attività dal 04/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Picone Nunzio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Cannata Antonino, Chillemi Christian, Impellizzeri Danilo, Impellizzeri Onofrio Alberto, Loconti Danilo, Luchino Dario, Mantarro Carmelo, Miuccio Francesco, Paratore Thomas Giovanni, Santoro Giuseppe, Triolo Massimo Giuseppe, tutti tesserati per la società' A.S.C. Akron Sport Savoca all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°36/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S. Decima MAS (cessata dal 18/10/2012)

Sig. Sambataro Cristian (Presidente all'epoca dei fatti)

N°15 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1500 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, considerato che la A.S. Decima MAS ha cessate tutte le attività dal 18/10/2012, applica:

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sambataro Cristian;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Basile Franz, Battaglia Francesco, Calabrò Alessio, Costa Marco, De Francesco Gianluca, Demilio Paolo, Fama Giuliano, Grasso Nunzio, Lanfranchi Antonio, Mangio Danilo, Pagliaro Hermes, Previti Giovanni, Santangelo Roberto, Speranza Giovanni, Vinci Francesco, tutti tesserati per la società' A.S. Decima MAS all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°37/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Max Villafrati

Sig. Gioiello Antonio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di 3^a categoria 2011/2012.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art.43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art.4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 27/06/2013 prot. 11.1501 Proc.7 pf 12-13, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 (duecento/00) a carico della A.S.D. Max Villafrati (€ 40,00 x 5 calciatori);

l'inibizione ex art. 19 n°1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Gioiello Antonio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Balsano Angelo, Castelli Enrico Giusto, Didato Simone, La Sala Sergio, Puccio Alessandro, tutti tesserati per la società' A.S.D. Max Villafrati all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 24/09/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**